



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI VACCINI
ANTINFLUENZALI CAMPAGNA 2026/2027 DESTINATI AL FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ID APPALTO ANAC 268a829d-f493-4107-90fc-207e1e2d60b4

ALLEGATO 1 - CAPITOLATO SPECIALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

SOMMARIO

1. Oggetto della fornitura	3
2. Ripartizione competenze tra Centrale regionale di committenza e singole Aziende sanitarie.....	5
3. Requisiti di prodotto	6
4. Confezionamento ed etichettatura.....	7
5. Esecuzione della convenzione e servizio di consegna	9
6. Durata della fornitura	11
7. Servizio di consegna.....	12
8. Controlli Qualitativi/Quantitativi.....	14
9. Gestione dei resi	15
10. Indisponibilità temporanea dei prodotti.....	16
11. Fuori produzione	17
12. Aggiornamento tecnologico	17
13. Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi non espressamente richiesti a gara	18
14. Variazione Canale distributivo	18
15. Dispositivi di somministrazione.....	19
16. Servizi connessi alla fornitura	19
17. Responsabile della fornitura	20
18. Variazioni soggettive del fornitore	21



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

1. Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura dei vaccini antiinfluenzali Campagna 2026/2027 occorrenti alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, la cui tipologia e caratteristiche tecniche vengono analiticamente descritte nel presente documento.

Si evidenzia che l'individuazione dei fabbisogni e la definizione della tipologia del vaccino, così come riportato in gara, è stato determinato dal Gruppo di referenti esperti in materia vaccinale, individuati nella riunione di insediamento del 30.7.2025, della Commissione tecnica regionale per le strategie vaccinali, istituita con Decreto dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 19 del 2.7.2025, successivamente modificata e integrata con Decreto n. 29 del 10.9.2025.

I sierotipi vaccinali dovranno essere conformi alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicate in data 27/02/2026 e dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) relative alla composizione dei vaccini trivalenti per la stagione influenzale 2026-2027 nell'emisfero settentrionale.

Il presente documento, oltre a riportare le caratteristiche generali oggetto della gara, approfondisce gli aspetti generali della fornitura e ne disciplina i servizi connessi.

L'appalto è suddiviso in n. 5 lotti.

Si specifica che per "servizi connessi alla fornitura" si intendono tutti i servizi prestati dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e per i quali le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Aziende sanitarie, previa registrazione nella piattaforma SardegnaCAT <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/> potranno emettere Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile della singola Convenzione.

Per importo massimo spendibile si intende l'importo determinato dai prezzi di aggiudicazione per i quantitativi offerti.

Gli ordinativi di fornitura delle Aziende Sanitarie devono essere emessi, perfezionati e successivamente autorizzati dal Fornitore esclusivamente attraverso il negozio elettronico della piattaforma SardegnaCAT

Il valore dell'Ordinativo di fornitura sarà vincolante per le singole Aziende Sanitarie della Regione Sardegna fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Nell'Ordinativo di fornitura le Aziende sanitarie dovranno specificare il quantitativo di dosi vaccinali per il periodo di durata dell'Ordinativo stesso. Il valore dell'Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende sanitarie.

Le singole Aziende sanitarie contraenti potranno emettere gli Ordinativi di fornitura solamente durante la validità della Convenzione (12 mesi) riferita alla stagione vaccinale 2026/2027 e tali Ordinativi avranno una scadenza non oltre i 12 mesi dalla data di stipula della Convenzione stessa.

Il fornitore aggiudicatario dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idoneo tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia ed all'entità della fornitura assegnata.

Nel periodo di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere comunicati, sia alla Centrale regionale di Committenza, sia ad ogni Azienda sanitaria contraente.

La registrazione delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna al sistema non implica una verifica, da parte della CRC, dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto ordinante; la CRC non risponde quindi di Ordinativi di fornitura (contratti) sottoscritti da Punti ordinanti non autorizzati dall'Azienda sanitaria di appartenenza.

Lo Schema di Convenzione unitamente al Capitolato speciale, disciplina le condizioni di esecuzione della fornitura e ad esso si rimanda per i dettagli di competenza.

Nell'ambito del presente atto e in tutta la documentazione di gara si intende per:

- Convenzione: il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura. Lo schema di Convenzione è riportato in allegato al Capitolato d'Oneri;
- Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale le Aziende Sanitarie acquistano i beni oggetto della presente procedura, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Si fa presente che il Capitolato, la Convenzione e tutta la documentazione tecnica non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Autonoma della Sardegna e per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura. Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei vaccini e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

nell'Allegato 7 "Elenco Lotti, Valore appalto, quantità, Codici CIG e importo cauzione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

2. Ripartizione competenze tra Centrale regionale di committenza e singole Aziende sanitarie

Come riportato nell'Allegato "Schema di convenzione", a cui si rimanda integralmente, in ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Autonoma della Sardegna, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- Gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- Custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- Richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo nel caso delle Convenzioni;
- Stesura e sottoscrizione della Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

In merito alla verifica dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, spetta alla Regione Autonoma della Sardegna acquisire la relativa documentazione.

Resta, invece, nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:

- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto dalla normativa;
- **emissione di ordinativi di fornitura secondo le modalità riportate nella specifica manualistica "Adesione ad Accordi quadro - Emissione e Gestione ordinativi di fornitura" disponibile al link <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-stazioni-appaltanti>;**
- emissione ordini di consegna e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui al par. 8 Controlli Qualitativi/Quantitativi del presente Capitolato e dello Schema di Convenzione;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

3. Requisiti di prodotto

I vaccini antinfluenzali riportati nella Tabella 1 “Elenco Lotti” al paragrafo 19 “Scheda fabbisogni” devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
- conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto secondo quanto approvato dal Ministero della Salute con il Decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del Fornitore, la descrizione del prodotto e relativo quantitativo;
- conformità dei veicoli e degli eccipienti alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Ministero della Salute del 13/11/2001 pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19/03/02;
- assenza di sali di mercurio anche in tracce secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- vita residua al momento della consegna pari ad almeno 2/3 della validità complessiva prevista, salvo diverso accordo tra fornitore e azienda sanitaria contraente.

I sierotipi vaccinali dovranno essere conformi a indicati dalla circolare del Ministero della salute in vigore.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche del prodotto offerto e fornito e gli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del fornitore, che, rendendosi garante sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Qualora nel corso della validità della Convenzione, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

Qualora, durante il periodo contrattuale, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, il fornitore aggiudicatario, previo parere tecnico favorevole della Regione e delle Aziende sanitarie, si impegna a fornire tali nuovi prodotti.

4. Confezionamento ed etichettatura

Le singole confezioni delle specialità devono essere quelle regolarmente autorizzate da Disposizioni ministeriali e devono riportare, tra l'altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.

Tutti i confezionamenti dovranno essere consegnati completi degli accessori necessari per la corretta somministrazione degli stessi (siringhe e/o aghi) anche se non presenti nella confezione, senza costi aggiuntivi per le Aziende Sanitarie.

Il prodotto deve essere consegnato preferibilmente in confezione decadose, per motivi di stoccaggio e nel caso, a richiesta della singola Azienda sanitaria, in confezioni monodose.

Nell'offerta economica si chiede di indicare per entrambe le confezioni (decadose e monodose) i rispettivi codici AIC, n° unità per confezione di vendita e prezzo di vendita al pubblico a confezione IVA inclusa.

Il confezionamento deve consentire una facile apertura ed un agevole prelievo del contenuto da parte dell'utilizzatore. La confezione deve garantire la buona conservazione e la facilità di stoccaggio.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera con indicazione dell'AIC; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

Il confezionamento primario dovrà essere realizzato in materiale plastico o vetro conforme alle caratteristiche previste dalla Farmacopea Ufficiale Italiana. I materiali plastici dovranno rispettare la normativa vigente ed essere preferibilmente privi di PVC, ftalati e lattice. L'eventuale presenza di ftalati dovrà essere indicata in etichetta, ai sensi della Direttiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007.

Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibile, su richiesta degli Enti interessati, una dichiarazione attestante la presenza o l'assenza di lattice nel ciclo produttivo e/o nelle confezioni del prodotto offerto, al fine di consentire



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

l'adozione delle necessarie precauzioni per i pazienti allergici. Dovrà altresì garantire, ove richiesto, l'apposizione di etichettature aggiuntive o contrassegni di pericolosità conformemente alla Raccomandazione n. 12 del Ministero della Salute (agosto 2010) relativa ai medicinali LASA.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e lo stoccaggio. Il confezionamento secondario dovrà essere resistente, idoneo all'immagazzinamento per sovrapposizione e dotato di sistemi che ne facilitino la movimentazione. Dovrà inoltre essere sigillato in modo da consentirne l'apertura esclusivamente mediante effrazione o rottura del sigillo, con peso conforme ai limiti previsti dal D.Lgs. 81/08 per la movimentazione manuale dei carichi. Eventuali etichette applicate sul confezionamento secondario dovranno aderire stabilmente, evitando distacchi.

Il confezionamento e l'etichettatura, redatti in lingua italiana e chiaramente leggibili, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e dalla normativa vigente, sia per il confezionamento primario sia per quello secondario. Le etichette dovranno riportare in modo chiaro e indelebile almeno le seguenti informazioni: denominazione del medicinale, dosaggio, forma farmaceutica, composizione qualitativa e quantitativa, eccipienti, modalità di somministrazione, avvertenze, data di scadenza, titolare AIC, numero AIC, lotto di produzione, condizioni di conservazione e ogni altra indicazione prevista dalla legge.

L'imballaggio esterno di ciascun collo dovrà essere robusto, realizzato con materiali idonei alla natura della merce e al mezzo di trasporto utilizzato, preferibilmente riciclabili e/o provenienti da risorse rinnovabili, e tale da garantire l'integrità dei prodotti fino alla consegna. Eventuali avvertenze o precauzioni per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili e non oscurate da ulteriori etichette apposte da terzi. Qualora gli imballaggi presentino difetti, lacerazioni o segni di manomissione, la merce sarà rifiutata e dovrà essere sostituita dal Fornitore secondo le modalità previste.

Il confezionamento secondario dovrà riportare in modo evidente le indicazioni relative alle temperature di conservazione e alle eventuali caratteristiche di pericolosità. Per i farmaci che richiedono particolari condizioni termiche, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli adeguatamente coibentati e refrigerati, così da garantire la continuità della catena del freddo. Tale continuità dovrà essere monitorata e documentabile tramite sistemi idonei di registrazione delle temperature, con tracciabilità dei movimenti, degli orari e dei valori rilevati.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo da assicurarne la corretta conservazione durante il trasporto e fino alla consegna, nel rispetto delle condizioni previste dalla monografia del prodotto, dalla monografia "Vaccini" della Farmacopea Ufficiale vigente e dalla relativa scheda tecnica. I vaccini dovranno essere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

consegnati mediante mezzi di trasporto idonei, etichettati secondo la normativa vigente e contenuti in imballaggi tali da proteggerli da eventuali danni che possano comprometterne l'utilizzo.

L'eventuale imballaggio utilizzato per la spedizione resterà a carico del Fornitore e acquisito in proprietà dall'Azienda sanitaria.

5. Esecuzione della convenzione e servizio di consegna

È richiesto all'operatore economico partecipante - e successivamente al Fornitore - che debba garantire, ai fini della partecipazione e in sede di gestione della Convenzione, pena l'applicazione di quanto previsto dallo Schema di Convenzione, che:

- **almeno il 35% dei volumi offerti da consegnare entro il 15 ottobre 2026;**
- **almeno un ulteriore 35% entro 31 ottobre 2026;**
- **i restanti quantitativi entro 10 novembre 2026.**

Qualora non fosse possibile rispettare i tempi richiesti, il fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione sia alla Direzione generale della Sanità della Regione che al Servizio competente delle singole Aziende sanitarie e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l'Azienda sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata (accordo scritto tra il fornitore e la singola Azienda sanitaria).

Il servizio di consegna è prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dalle Aziende sanitarie negli ordini di consegna.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Acquisizione ordini/richiesta di consegna.

Dopo aver stipulato l'ordinativo di fornitura, nel quale le aziende sanitarie avranno specificato il quantitativo presunto di dosi vaccinali per il periodo di durata dell'Ordinativo stesso, l'Azienda sanitaria provvederà ad inviare i singoli ordini/richieste di consegna al fornitore via pec. Ogni singolo ordine dovrà essere identificato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

da un numero di protocollo assegnato dall'Azienda sanitaria ed eventualmente da un numero d'ordine assegnato dal fornitore.

I termini di consegna, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine medesimo.

Gli ordini trasmessi potranno essere revocati entro il giorno lavorativo successivo: in questo caso si dovranno considerare come mai trasmessi. Decorso il termine suddetto, il fornitore sarà tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. La revoca dell'ordine verrà effettuata in ogni caso attraverso comunicazione formale, trasmessa via PEC o via Fax, e dovrà indicare il numero di protocollo dell'ordine revocato.

Il fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'ordine di consegna ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del fornitore contattare l'Azienda sanitaria e chiedere l'invio di un nuovo ordine di consegna, che recepisca le opportune correzioni. L'Azienda sanitaria procederà ad emettere il nuovo ordine sostitutivo del precedente e ad annullare l'ordine incompleto, non corretto o non chiaro senza che il fornitore possa pretendere alcunché.

Particolare importanza assume l'indicazione riferita all'Ordinativo di fornitura, al fine di un immediato collegamento tra documento di trasporto, Ordinativo di fornitura stesso e successiva fattura, sulla quale dovranno essere parimenti riportati gli estremi dell'Ordinativo di fornitura. Ciò al fine di contribuire ad una razionalizzazione del processo di liquidazione dei documenti contabili da parte di ciascuna delle Aziende.

La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, riportante:

- destinatario;
- data e luogo di consegna;
- descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.);
- numero e data della richiesta di consegna e il numero di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti;
- numero di colli totali/numero bancali.

I prodotti devono essere consegnati all'Azienda sanitaria che ha sottoscritto l'Ordinativo di fornitura ed emesso l'ordine/richiesta di consegna, entro **8 (otto) giorni naturali e consecutivi**, a decorrere dal giorno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

successivo al ricevimento del medesimo ordine, salvo diversi accordi intercorsi con le singole Aziende sia per una tempificazione più ampia che più ristretta. Le consegne sono effettuate “franco magazzino”. I Fornitori dovranno garantire la disponibilità dei vaccini presso le sedi degli Enti contraenti di concerto con quanto concordato con i referenti delle stesse Aziende Sanitarie anche in relazione all'effettivo andamento della campagna vaccinale.

Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell'impossibilità di rispettare i termini fissati di consegna o in caso di temporanea carenza delle specialità aggiudicate, per cause di forza maggiore, deve darne immediata comunicazione, entro **24 ore** naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta, precisando la denominazione della specialità, la causa e il periodo previsto di indisponibilità. Ciò per consentire alle Aziende sanitarie di acquistare sul libero mercato prodotti di uguale qualità e quantità, con conseguente addebito dell'eventuale differenza di prezzo e di ogni altra spesa e/o danno.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria, il fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di ricezione/consegna del medesimo ordine.

6. Durata della fornitura

Fermo restando quanto riportato nell'allegato “Schema di Convenzione/Accordo quadro”, a cui si rimanda integralmente le Convenzioni stipulate dalla Regione Sardegna avranno durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione ovvero anticipata esecuzione.

Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie della Regione Sardegna contraenti avranno durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo stesso.

La Convenzione è estesa per ulteriori sei mesi su comunicazione scritta della Centrale Regionale nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, pari al valore aggiudicato di ciascun lotto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

7. Servizio di consegna

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nell'esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della procedura, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo emesso da ogni singola Azienda sanitaria e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi e negli orari indicati dall'Azienda Sanitaria. Il Fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e a proprie spese (di qualunque natura).

Si precisa che non si possono pretendere minimi d'ordine.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere al meglio tale attività.

La consegna dovrà essere effettuata "a terra", per evitare al personale delle Aziende Sanitarie il rischio connesso allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro massimo 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco) per quanto riguarda le Aziende sanitarie della Regione Sardegna;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara.

Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dalla Centrale regionale di committenza e/o dalle Aziende Sanitarie dandone comunicazione tempestiva alla Centrale regionale.

I documenti di trasporto dei beni, in un'unica soluzione o ripartite, dovranno essere visti dagli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente e dovranno riportare il numero d'ordinativo dell'Azienda sanitaria.

L'Azienda sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

L'apposizione del visto non preclude per l'Azienda sanitaria il diritto ed eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione ordine di consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il fornitore e la singola Azienda sanitaria. Il fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione al servizio Farmacia, e laddove quest'ultima lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata alla consegna del saldo, che dovrà avvenire nel minore tempo possibile al fine di coprire le esigenze dell'Azienda sanitaria.

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da indicarsi espressamente nell'ordine a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre **2 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta per quanto riguarda le Aziende sanitarie della Regione Sardegna.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel DDT riportante:

- la descrizione della fornitura (quantità, codici AIC, descrizione, etc.);
- il numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- il luogo di consegna;
- l'elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti;
- le indicazioni relative alla temperatura di conservazione.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Un **ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna**, per ragioni non imputabili all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per le Aziende sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, **verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per le Aziende sanitarie di risolvere l'Ordinativo di fornitura e la Centrale di risolvere la Convenzione**. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni prodotti della Convenzione: in tal caso la Centrale e/o le Aziende Sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. **In caso di interpello** a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice

8. Controlli Qualitativi/Quantitativi

La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del ricevimento dei prodotti, indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto.

La quantità e la qualità rispetto a quanto ordinato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall'Azienda sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile o suo delegato della struttura Farmaceutica dell'Azienda sanitaria contraente ordinante entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal Capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo paragrafo. Potrà essere verificata, a cura dei servizi dell'Azienda sanitaria, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal fornitore. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel presente documento.

Il fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

9. Gestione dei resi

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende sanitarie e il fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro **5 (cinque) giorni lavorativi** senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”.

Le Aziende sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo.

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre **15 giorni solari** dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro **30 giorni solari** dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l'Azienda sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al fornitore stesso.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

numero di protocollo assegnato dall'Azienda sanitaria contraente all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal fornitore alla fornitura.

10. Indisponibilità temporanea dei prodotti

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, al fine di non essere assoggettato alle penali di mancata/ritardata consegna, il fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Centrale regionale di committenza e, contestualmente, alle Aziende sanitarie ordinanti, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando i motivi di carenza e la data di fine carenza se prevedibile.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso di farmaci emoderivati, immunoglobuline e vaccini: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato;
2. in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni di organi terzi (ad es. ritiro specifici lotti disposta da AIFA) che impediscano la temporanea commercializzazione e rottura di stock, in ogni caso segnalati ad AIFA.

Il fornitore aggiudicatario dovrà indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le penalità previste nello Schema di convenzione.

A seguito di tale comunicazione, le Aziende sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali presso il secondo aggiudicatario se presente, ovvero procedere all'approvvigionamento sul libero mercato - come previsto nello Schema di convenzione per eguali quantità e qualità di prodotto. In entrambi i casi sarà addebitato al fornitore inadempiente l'eventuale differenza di prezzo.

Le Aziende sanitarie non attiveranno la procedura di acquisto in danno qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore di cui al su indicato punto 1.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

11. Fuori produzione

Nel caso in cui durante il periodo contrattuale il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di gara a causa della messa “fuori produzione” dello stesso da parte della casa produttrice, il fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali di mancata consegna, dovrà comunicare tempestivamente e con riferimenti puntuali, tale circostanza alla Centrale regionale di committenza e alle singole Aziende sanitarie, allegando, se inviata, la copia della comunicazione di “fuori produzione” inoltrata all’Agenzia Italiana del Farmaco. Nell’ambito della comunicazione in questione il fornitore dovrà indicare in sostituzione un prodotto avente caratteristiche quali/quantitative equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto e specificare la data di decorrenza della fornitura di tale prodotto.

Le Aziende sanitarie potranno, nel frattempo, procedere acquistando direttamente il farmaco fuori produzione presso il secondo aggiudicatario se presente, ovvero procedere all’approvvigionamento sul libero mercato per pari quantità ordinata.

In caso di mancata messa a disposizione di un prodotto sostitutivo entro **1 mese** dalla data del ritiro del prodotto originariamente offerto, le Aziende sanitarie avranno la facoltà di risolvere l’ordinativo di fornitura per quel prodotto. Qualora, entro il termine predetto di un mese dalla data del ritiro, il prodotto messo “fuori produzione” venga sostituito da uno nuovo avente caratteristiche equivalenti ovvero migliorative rispetto al prodotto ritirato, la fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di gara. La sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte della CRC di concerto con la Direzione Sanità, di quanto offerto.

12. Aggiornamento tecnologico

Qualora il fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di fornitura, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Centrale regionale di committenza la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore dovrà inviare alla Centrale regionale di committenza la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla Centrale regionale di committenza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

13. Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi non espressamente richiesti a gara

Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti con copertura brevettuale, la Centrale regionale di committenza si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende sanitarie, la facoltà di richiedere al fornitore aggiudicatario di ciascun lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal fornitore nel periodo di validità dell'appalto. In questo caso si sottolinea che le eventuali richieste di affiancamento saranno considerate temporanee, nelle more dell'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di tali prodotti.

Si fa presente che l'inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi non potrà comunque costituire una esclusiva nell'eventualità in cui il principio attivo perdesse la copertura brevettuale ed il valore complessivo del lotto deve rimanere invariato. Per i prodotti in questione dovrà essere applicata, sul prezzo massimo di cessione al SSN, la medesima percentuale di sconto offerta in gara per il lotto di riferimento.

14. Variazione Canale distributivo

Nel caso in cui durante il periodo di validità della convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura l'AIFA dovesse aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali, che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, ne consegue che il fornitore dovrà garantire la fornitura, ovvero gli ordini provenienti dalle Aziende sanitarie regionali senza oneri aggiuntivi e fino alla scadenza naturale dell'Ordinativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

15. Dispositivi di somministrazione

Per i prodotti per i quali è richiesta la fornitura di specifici dispositivi per la somministrazione, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente forniti in uso gratuito dal fornitore aggiudicatario nel numero richiesto dalle Aziende sanitarie contraenti, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tranne se non diversamente specificato.

Qualora per l'utilizzo dello specifico prodotto farmaceutico/somministrazione del farmaco sia necessario un device, l'uso di un dispositivo medico o apparecchiatura e il relativo materiale di consumo non facente parte del confezionamento autorizzato, questo dovrà essere obbligatoriamente fornita ~~in comodato d'uso~~ a titolo gratuito dal fornitore aggiudicatario, il quale dovrà altresì assicurare gratuitamente l'assistenza, la manutenzione e la necessaria copertura assicurativa. Tutta la strumentazione fornita dovrà corrispondere alla normativa vigente in materia. Si intende in tutti i casi menzionati che le Aziende Sanitarie richiederanno il numero di dispositivi strettamente necessario per la somministrazione dei prodotti ordinati.

I dispositivi medici o forniti a corredo dei prodotti offerti, devono essere conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, anche per quanto riguarda l'etichettatura e il confezionamento, e dalla Direttiva 47/2007 CE recepita con D.Lgs. del 25/01/2010 n.37 e s.m.i. Di tali dispositivi/dispositivi/apparecchiature il fornitore dovrà produrre schede tecniche/schede di sicurezza ove previste.

Le apparecchiature e i dispositivi devono essere corredati di manuale d'uso in italiano conforma a quanto indicato nella direttiva sopracitata

Preparati dei principi attivi con formulazione in cartucce.

Per i principi attivi la cui formulazione è in cartuccia, l'operatore economico dovrà fornire gratuitamente un adeguato numero di penne.

16. Servizi connessi alla fornitura

Servizio di reportistica

Il Fornitore si impegna a consegnare su richiesta della Centrale regionale di committenza e/o di ciascuna Azienda sanitaria, un report di sintesi relativo al servizio erogato, sulla base del modello di rendicontazione approvato con determinazione rep n.336 prot. n. 8003 del 29/11/2018, entro 15 giorni dalla richiesta. I report, in formato elettronico (excel) dovranno pervenire mediante trasmissione a mezzo pec. La reportistica deve



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

riportare i seguenti dati per ciascuna Azienda sanitaria: quantità e tipologia dei prodotti consegnati e relativi costi. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di applicare le penali di cui allo schema di convenzione in caso di mancata produzione di tale reportistica.

Servizio Informativo

Entro la data di stipula della convenzione, il fornitore è tenuto ad attivare e rendere operativo un servizio informativo mediante la messa a disposizione di un numero telefonico di rete fissa nazionale e indirizzo di posta elettronica, impiegando un numero di operatori adeguato. Il servizio dovrà fornire informazioni sui prodotti oggetto della convenzione e sui servizi relativi alla consegna, attivare le pratiche dei resi, etc. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali nei normali orari d'ufficio per almeno otto ore lavorative giornaliere (indicativamente dal lunedì al venerdì, tra le ore 8.00 alle ore 18.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. Le Aziende sanitarie potranno rivolgersi al fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti nella convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare i reclami.

17. Responsabile della fornitura

Il fornitore si impegna a individuare un responsabile della fornitura specifico, comunicando in sede di stipula della convenzione il nominativo ed i relativi recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail). La persona individuata costituirà l'interfaccia per il personale delle Aziende sanitarie in grado di fornire informazioni relative alla convenzione e a ciascun Ordinativo di fornitura e ai servizi in essa compresi. In particolare, risponderà relativamente alle responsabilità di seguito riportate:

- supervisione e coordinamento delle attività;
- pianificazione delle consegne;
- risoluzione di eventuali disservizi e gestione dei reclami;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

- monitoraggio della fornitura;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

18. Variazioni soggettive del fornitore

Nel periodo di validità dello schema di convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere tempestivamente comunicati, sia alla Centrale regionale di committenza, sia alle Aziende sanitarie contraenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

19. Scheda fabbisogni

Nella tabella a seguire, **Elenco fabbisogni presunti vaccini antinfluenzali campagna 2026/2027**, si riportano le quantità dei vaccini richiesti per singolo lotto.

Lotto	ATC	Unità di misura	Forma Farmaceutica	Quantità 12 mesi/Dosi	Prezzo unitario a base d'asta (€)
1	J07BB02	VACCINO ANTINFLUENZALE TRIVALENTE AD ANTIGENE FRAZIONATO SPLIT/SUBUNITA' (Antigene influenzale, inattivato, split virus o antigene di superficie- Adulti e bambini dai sei mesi)	DOSE	126.400	3,50
2	J07BB02	VACCINO ANTINFLUENZALE TRIVALENTE SU COLTURE CELLULARI Adulti e bambini da 24 mesi di età - preferenzialmente per la popolazione fragile	DOSE	30.144	7,50
3	J07BB02	VACCINO ANTINFLUENZALE TRIVALENTE CON ANTIGENE DI SUPERFICIE INATTIVO E ADIUVATO Adulti di età pari o superiore a 50 anni	DOSE	78.853	15,45
4	J07BB02	VACCINO ANTIINFLUENZALE TRIVALENTE SPLIT AD ALTO CONTENUTO DI ANITIGENE 60 MICROGRAMMI Adulti a partire dai 60 anni di età, preferenzialmente: per la popolazione fragile dai 60 anni; popolazione ultrasessantacinquenne; popolazione ospite delle RSA	DOSE	131.669	20,00
5	J07BB03	VACCINO ANTIINFLUENZALE TRIVALENTE VIVO E ATTENUATO PER SOMMINISTRAZIONE PER VIA MUCOSALE Bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni	DOSE	18.475	18,00